

REGOLAMENTO (CEE) N. 1897/93 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 2922/92 in ordine al tasso di interesse da applicare in Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 5, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione può applicare allo Stato membro che debba versare tassi di interesse particolarmente elevati un tasso specifico pari al tasso di interesse uniforme, maggiorato della differenza tra il doppio del tasso uniforme e il tasso reale sopportato dallo Stato membro; che sussistono i presupposti per la fissazione di detto tasso per la Grecia ed è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2922/92 della Commissione, del 7 ottobre 1992, che stabilisce i tassi di interesse da applicare nel calcolo delle spese per il finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzino e smercio⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2922/92 della Commissione, alla fine del punto 2 sono aggiunti i seguenti termini:

« 16,95 % per la Grecia ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 292 dell'8. 10. 1992, pag. 20.